



**Bruxelles, 14 giugno 2024
(OR. en)**

10980/24

**JAI 992
COPEN 311**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Delegazioni

n. doc. prec.: 10253/24

Oggetto: Conclusioni del Consiglio sulla lotta al traffico di droga e alla criminalità organizzata: istituzione di una rete giudiziaria europea in materia di criminalità organizzata

Nella sessione del 13 e 14 giugno 2024 il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha approvato conclusioni del Consiglio dal titolo "Lotta al traffico di droga e alla criminalità organizzata: istituzione di una rete giudiziaria europea in materia di criminalità organizzata". Il testo approvato dal Consiglio figura nell'allegato.

Conclusioni del Consiglio

Lotta al traffico di droga e alla criminalità organizzata:

istituzione di una rete giudiziaria europea in materia di criminalità organizzata

Introduzione

La questione generale

1. La criminalità organizzata, tra le cui attività figura il traffico illecito di stupefacenti, rappresenta una grave minaccia per i cittadini, le imprese e le istituzioni europee, nonché per l'economia europea e la sicurezza degli Stati membri. I gruppi della criminalità organizzata ricorrono sempre più spesso alla violenza estrema, all'infiltrazione nell'economia lecita e alla corruzione, intaccando così lo Stato di diritto e mettendo a rischio i principi fondamentali delle nostre democrazie.
2. La strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025¹ mira a rafforzare la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, a contrastare le strutture della criminalità organizzata e i reati altamente prioritari, a eliminare i profitti illegali e a garantire una risposta moderna agli sviluppi tecnologici. La strategia dell'UE in materia di droghe per il periodo 2021-2025² e il piano d'azione dell'UE in materia di droghe per il periodo 2021-2025³ forniscono il quadro politico generale per la politica in materia di droghe. Essi adottano un approccio basato su dati probanti, integrato, equilibrato e multidisciplinare al fenomeno delle droghe a livello nazionale, dell'UE e internazionale. Un documento più recente, la comunicazione della Commissione dal titolo "Tabella di marcia dell'UE per contrastare il traffico di droga e la criminalità organizzata"⁴, definisce azioni volte a rafforzare la resilienza dei centri logistici, anche attraverso l'Alleanza europea dei porti, e a smantellare le reti criminali ad alto rischio, nonché azioni in materia di prevenzione e cooperazione internazionale.

¹ Doc. 8085/21 + ADD 1.

² Strategia dell'UE in materia di droghe per il periodo 2021-2025: GU C 102I del 24.3.2021, pag. 1.

³ Piano d'azione dell'UE in materia di droghe per il periodo 2021-2025: GU C 272 dell'8.7.2021, pag. 2.

⁴ Doc. 14114/23.

3. Sulla base di tale quadro e nel contesto della situazione sempre più allarmante per quanto riguarda le droghe, vi è l'urgente necessità di intraprendere azioni incisive per combattere la criminalità organizzata legata alla droga, con uno sforzo di collaborazione da parte degli Stati membri, delle istituzioni e delle agenzie dell'UE e secondo un approccio multidimensionale. Le presenti conclusioni affrontano gli aspetti di tali azioni relativi all'istituzione di una rete giudiziaria dedicata per affrontare le tendenze emergenti e le minacce derivanti dalla criminalità organizzata.

Cooperazione giudiziaria

4. Le reti criminali e le loro attività illecite spesso si estendono in diverse giurisdizioni. Al fine di combattere le reti criminali e i loro modelli di attività in tutta l'UE, le autorità giudiziarie devono rafforzare la loro cooperazione e lo scambio di informazioni in tutti gli Stati membri. Eurojust svolge un ruolo importante in tale contesto sostenendo e rafforzando il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale nei confronti di forme gravi di criminalità.
5. Lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità giudiziarie in complesse indagini transfrontaliere sulla criminalità organizzata potrebbero essere rafforzati attraverso la creazione di una rete giudiziaria di procuratori specializzati degli Stati membri, che potrebbe basarsi sul lavoro di Eurojust, della rete giudiziaria europea (RGE) in materia penale e di altri portatori di interessi e coordinarsi con esso. Nel corso della riunione ministeriale informale del 26 gennaio 2024, i ministri della Giustizia degli Stati membri si sono espressi chiaramente a favore di questa idea.
6. Una tale rete, dotata di strumenti e risorse adeguati e sufficienti, potrebbe fornire un sostegno e un orientamento efficaci alle autorità giudiziarie europee su questioni pertinenti, quali:
 - l'individuazione e la registrazione delle tendenze e delle modalità operative dei gruppi della criminalità organizzata;
 - orientamenti strategici per la lotta al traffico di droga e alla criminalità organizzata;

- l'individuazione delle opportunità, in casi concreti, di agevolare ulteriormente il lavoro operativo di Eurojust, delle squadre investigative comuni (SIC) e delle autorità di contrasto, anche per quanto riguarda i preparativi necessari per istituire una SIC, conformemente al quadro giuridico applicabile e senza duplicare i compiti di altri attori;
- le implicazioni del quadro giuridico diversificato all'interno e all'esterno dell'Europa.

Conclusioni del Consiglio

Considerazioni generali sulla creazione della rete

1. È opportuno istituire una rete giudiziaria europea in materia di criminalità organizzata (di seguito: la "rete"), che dovrebbe fornire un polo di competenze specializzate a sostegno delle autorità giudiziarie nel settore della criminalità organizzata. La rete riunirà esperti nazionali che dirigono le indagini penali, principalmente procuratori e, se opportuno in base al contesto nazionale, giudici istruttori o funzionari delle autorità di contrasto.
2. A tal fine, la rete si occuperà principalmente di agevolare e rafforzare la cooperazione tra le autorità giudiziarie competenti che si occupano di traffico di droga e criminalità organizzata e dovrebbe poter beneficiare dei metodi sviluppati da altri strumenti dell'UE, come EMPACT. La rete provvederà pertanto affinché le risorse siano messe in comune in modo efficiente, gli sforzi non siano duplicati e le strutture e le competenze esistenti, in particolare in seno a Eurojust, a Europol e all'RGE, siano pienamente rispettate.
3. Occorre garantire che la rete possa funzionare in modo continuo, il che le consentirà di reagire rapidamente all'evoluzione delle attività dei gruppi della criminalità organizzata. Le conoscenze e le competenze acquisite dalla rete dovrebbero essere sostenibili. A tal fine Eurojust è invitata, in funzione delle risorse disponibili, a organizzare la rete nei suoi locali.

Compiti della rete

4. Data la natura diversificata delle attività svolte dai gruppi della criminalità organizzata, la rete disporrà di un ampio mandato per affrontare tutti gli aspetti della lotta contro questa forma di criminalità. In tal senso, la rete avrà un mandato flessibile che le consentirà di scegliere su quali settori di attività specifici concentrare l'attenzione, in base all'evolversi delle tendenze e delle minacce criminali.
5. Fra i settori prioritari, si raccomanda che la rete si concentri in primis sugli hub per il commercio illegale di droghe, in particolare i porti marittimi e gli altri centri logistici utilizzati dai gruppi della criminalità organizzata per importare droghe illegali e trasportarle nell'Unione.
6. In particolare, la rete sarà incaricata, in stretto coordinamento con Eurojust e altri attori pertinenti, di:
 - a) agevolare lo scambio di competenze, migliori pratiche e altre conoscenze ed esperienze pertinenti nelle attività di indagine e nell'esercizio dell'azione penale nei confronti della criminalità organizzata, come anche nell'applicazione pratica dei quadri giuridici attuali e della pertinente giurisprudenza e nell'efficace cooperazione giudiziaria transfrontaliera;
 - b) condividere informazioni sugli sviluppi e sulle tendenze generali, nonché scambiare, facendo salva la vigente normativa nazionale e dell'Unione, informazioni non personali che possono confluire ed essere utilizzate nelle attività operative di Eurojust e delle autorità giudiziarie nazionali, in particolare nelle squadre investigative comuni (SIC);
 - c) promuovere il dialogo tra i vari attori e portatori di interessi che svolgono un ruolo nella lotta contro la criminalità organizzata, quali Europol, Eurojust e l'EPPO, senza duplicazione di sforzi e nel pieno rispetto delle strutture e competenze esistenti;
 - d) costituire un polo di competenze specialistiche.

Organizzazione

7. Eurojust provvederà affinché i lavori della rete siano in linea con quelli di Eurojust e di altre strutture e fornirà il sostegno logistico e operativo necessario per l'adempimento dei compiti di cui al precedente punto 6.
8. La rete dovrebbe tenere riunioni periodiche in funzione delle esigenze dei membri, di norma due volte l'anno, presso la sede di Eurojust. La prima riunione dovrebbe essere organizzata nel secondo semestre del 2024, come evento pilota e con finanziamenti ad hoc. Dovrebbe concentrarsi auspicabilmente sul tema molto attuale della lotta contro la criminalità organizzata connessa alla droga relativamente all'importazione illegale di droghe attraverso i porti marittimi europei e altri centri logistici.
9. La rete svolgerà i suoi lavori sulla base di un programma elaborato ogni due anni nel primo trimestre, in consultazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi competenti dell'UE e tenendo conto delle analisi e delle valutazioni dei rischi a sua disposizione, come la relazione di Europol sulla decodificazione delle reti criminali. Tuttavia, la rete dovrebbe poter disporre della flessibilità necessaria per dedicarsi ad altri filoni di lavoro che esulano da quelli indicati nel programma, ove la situazione lo giustifichi.
10. L'assegnazione di risorse ai fini della rete dovrebbe essere oggetto di decisione delle autorità di bilancio e fare salvo il futuro quadro finanziario pluriennale. In quest'ottica, il Consiglio chiede alla Commissione e a Eurojust di esaminare e predisporre tempestivamente gli aspetti e le modalità di natura finanziaria, come anche d'ordine pratico, necessari all'adempimento delle funzioni e dei compiti della rete, nel rispetto della dotazione di bilancio e delle risorse umane assegnate alle reti e alle strutture esistenti.
11. Sembrerebbe che la creazione di una struttura di sostegno permanente alla rete risponda a una reale e pressante esigenza di assistenza qualificata della rete. Le condizioni per la creazione di tale struttura di sostegno dovrebbero essere ulteriormente esaminate in via prioritaria.

12. Le sinergie tra la rete ed Eurojust o tra la rete e reti di altra natura sarebbero garantite in linea con le conclusioni del Consiglio, del 18 giugno 2019, dal titolo "Sinergie tra Eurojust e le reti istituite dal Consiglio nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale"⁵. Nella stessa ottica, il Consiglio chiede alla Commissione di assicurare sinergie tra le varie iniziative previste dalla tabella di marcia, in particolare tra la rete e le azioni intraprese dall'Alleanza europea dei porti.
13. Si chiede a ogni Stato membro di designare, secondo la propria procedura nazionale, almeno un rappresentante nazionale, principalmente un procuratore, dotato delle competenze adeguate, per partecipare alla rete. Gli Stati membri possono anche designare giudici istruttori o funzionari delle autorità di contrasto, ove opportuno in base alle circostanze nazionali.
-

⁵ [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0618\(01\)&from=GA](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0618(01)&from=GA)